



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°465 TFT 39 del 04 giugno 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 04 giugno 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 85/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Fresta Salvatore (Presidente Società S.S.D. Catania San Pio X);
società S.S.D. Catania San Pio X.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11057/485 del 04/04/19:

- il sig. Fresta Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Catania San Pio X, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- la società S.S.D. Catania San Pio X per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Fresta Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

giorni 45 di inibizione a carico del sig. Fresta Salvatore, Presidente della società S.S.D. Catania San Pio X;

ammenda di € 600,00 a carico della società S.S.D. Catania San Pio X.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla S.S.D. Catania San Pio X, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.S.D. Catania San Pio X Sig. Fresta Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Fresta Salvatore, Presidente della società S.S.D. Catania San Pio X;

ammenda di € 400,00 a carico della società S.S.D. Catania San Pio X.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 87/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Schillaci Giuseppe (Presidente Società A.S.D. ATL. Campofranco);
società A.S.D. Atl. Campofranco.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11287/764 del 09/04/19:

- il sig. Schillaci Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Campofranco, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND e al punto 14 lett. C del C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- la società A.S.D. Atl. Campofranco per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Schillaci Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Schillaci Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Atl. Campofranco;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atl. Campofranco.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Atl. Campofranco, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atl. Campofranco Sig. Schillaci Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Schillaci Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Atl. Campofranco;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Atl. Campofranco.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 88/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Borghese Felice (Presidente Società A.S.D. Merì);

sig. Caragliano Angelo (Dirigente Società A.S.D. Merì);

società A.S.D. Merì.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11185/401 del 08/04/19:

il sig. Borghese Felice, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Merì, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

- il sig. Caragliano Carmelo, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Merì, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 e 36 comma 3 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per aver preso parte, in qualità di allenatore, alla gara A.S.D. Merì/L'iniziativa del 23.12.17 del campionato regionale Juniores senza averne titolo in quanto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Merì per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Schillaci Giuseppe e dal proprio Dirigente Caragliano Angelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate, ma sono pervenute nei termini delle memorie difensive nelle quali il dirigente Caragliano Angelo evidenzia la propria buona fede, non essendo mai stato a conoscenza del fatto di essere stato inserito quale allenatore nella distinta della gara in questione, e chiede di fatto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Borghese Felice, Presidente della società A.S.D. Merì;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Caragliano Angelo, Dirigente della società A.S.D. Merì;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Merì.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara del campionato regionale Juniores A.S.D. Merì/L'iniziativa del 23.12.17, è stato indicato quale allenatore il dirigente Sig. Caragliano Angelo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Merì Sig. Borghese Felice e il Dirigente Sig. Caragliano Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Borghese Felice, Presidente della società A.S.D. Merì;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Caragliano Angelo, Dirigente della società A.S.D. Merì;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Merì.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 89/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ardizzone Vito (Presidente Società A.S.D. Catania FC all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Catania FC.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11168/529 del 08/04/19:

- Il sig. Ardizzone Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Catania FC, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Conti Daniele di svolgere l'attività di allenatore durante il campionato di seconda categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;
- la società A.S.D. Catania FC per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Conti Daniele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Ardizzone Vito, Presidente della società A.S.D. Catania FC all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Catania FC.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di sedici gare del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Catania FC, è stato indicato quale allenatore il Sig. Conti Daniele, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Catania FC Sig. Ardizzone Vito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Ardizzone Vito, Presidente della società A.S.D. Catania FC all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Catania FC.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 90/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ciancimino Angelo (Presidente Società A.S.D. Belmonte Mezzagno all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Belmonte Mezzagno.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11182/525 del 08/04/19:

- Il sig. Ciancimino Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Belmonte Mezzagno, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Pagano Fedele di svolgere l'attività di allenatore durante il campionato di prima categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;
- la società A.S.D. Belmonte Mezzagno per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Pagano Fedele.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Ciancimino Angelo, Presidente della società A.S.D. Belmonte Mezzagno all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Belmonte Mezzagno.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del campionato di prima categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Belmonte Mezzagno, è stato indicato quale allenatore il Sig. Pagano Fedele, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Belmonte Mezzagno Sig. Ciancimino Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Ciancimino Angelo, Presidente della società A.S.D. Belmonte Mezzagno all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Belmonte Mezzagno.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 91/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Radicelli Antonina (Presidente Società A.S.D. Partinicaudace);
 società A.S.D. Partinicaudace.
 Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11417/541 del 11/04/19:

- la sig.ra Radicelli Antonina, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Partinicaudace, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018 punto 14 lett. C), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- la società A.S.D. Partinicaudace per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Radicelli Antonina.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Radicelli Antonina, Presidente della società A.S.D. Partinicaudace;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Partinicaudace Sig.ra Radicelli Antonina omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig.ra Radicelli Antonina, Presidente della società A.S.D. Partinicaudace;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 92/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Casertano Giovanni Massimo (Presidente Società A.S.D. Sporting Augusta);
 società A.S.D. Sporting Augusta.
 Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11351/399 del 10/04/19:

- il sig. Casertano Giovanni Massimo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Augusta, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
- la società A.S.D. Sporting Augusta per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Casertano Giovanni Massimo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Casertano Giovanni Massimo, Presidente della società A.S.D. Sporting Augusta;

ammenda di € 750,00 a carico della società A.S.D. Sporting Augusta.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Augusta Sig. Casertano Giovanni Massimo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Casertano Giovanni Massimo, Presidente della società A.S.D. Sporting Augusta;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Sporting Augusta.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 93/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salamone Bernardino (Presidente Società Pol. D. Sparta Palermo all'epoca dei fatti);
società Pol. D. Sparta Palermo.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11375/523 del 10/04/19:

- Il sig. Salamone Bernardino, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Sparta Palermo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Lo Cicero Salvatore di svolgere l'attività di

allenatore durante il campionato di prima categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;

- la società Pol. D. Sparta Palermo per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Lo Cicero Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Salamone Bernardino, Presidente della società Pol. D. Sparta Palermo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società Pol. D. Sparta Palermo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di sette gare del campionato di prima categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla Pol. D. Sparta Palermo, è stato indicato quale allenatore il Sig. Lo Cicero Salvatore, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. D. Sparta Palermo Sig. Salamone Bernardino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Salamone Bernardino, Presidente della società Pol. D. Sparta Palermo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. D. Sparta Palermo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 94/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

sig. Capizzi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Castel di Judica all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Castel di Judica.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11548/534 del 15/04/2019:

- il sig. Capizzi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Castel di Judica, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento LND per non aver ottemperato all'obbligo di affidare la squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria stagione 2017/2018 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Castel di Judica per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate, e tuttavia il presidente della società, Sig. Capizzi Giuseppe, ha comunicato di non potere essere presente alla udienza odierna a causa di improrogabili motivi di lavoro e che la società non indicava nelle distinte di gara del campionato di seconda categoria alcun nominativo in quanto il tesserato Picone Fabio svolgeva funzioni di giocatore-allenatore, aspettando il primo corso utile per la qualifica di allenatore.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Capizzi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Castel di Judica all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Castel di Judica.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputato dalla A.S.D. Castel di Judica, non è stato indicato quale allenatore alcun soggetto abilitato dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Castel di Judica Sig. Capizzi Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Capizzi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Castel di Judica all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Castel di Judica.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 623/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Sporting Cefalù;

sig. Glorioso Nicola (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Cefalù);

Sig. Mogavero Davide, calciatore già tesserato per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/04/19 proc. 11019/681 pf/18-19CS//MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Cefalù;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Glorioso Nicola;

squalifica per due giornate a carico del calciatore deferito sig. Mogavero Davide.
 Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 50,00 a carico della società A.S.D. Sporting Cefalù;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Glorioso Nicola;

ammonizione con diffida a carico del calciatore deferito sig. Mogavero Davide.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 624/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Sambuca;

sig. Caloroso Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Sambuca);

Sigg. Serafin Konrad Sebastian, Messina Salvatore e Buondonno Alessio, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/04/19 proc. 11019/681 pf/18-19CS//MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Città di Sambuca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Caloroso Giuseppe;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Serafin Konrad Sebastian, Messina Salvatore e Buondonno Alessio

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della*

documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Città di Sambuca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Caloroso Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Serafin Konrad Sebastian, Messina Salvatore e Buondonno Alessio

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 giugno 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI